

Città metropolitana di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali n. 13 - 42589/ 2015: L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico" - dell'Associazione "Mnemoteca di Candiolo" con sede legale nel Comune di Candiolo (TO).

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 8 gennaio 2004 n.1 art. 5 comma 2 lettera f) Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R.1/2004 art. 62;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni di Comuni e fusioni di Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza della quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'istanza di iscrizione alla sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico" del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Mnemoteca di Candiolo" – C.F. 95624770012 - con sede legale nel Comune di Candiolo (TO) in via Roma, n. 8, pervenuta al Servizio competente in data 01/12/2015 ns. prot. n. 00172226;

Vista la lettera di questa Amministrazione prot. n. 00173906/2015 del 03/12/2015 con la quale si comunicava l'avvio di procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell' Associazione in oggetto:

- Atto costitutivo redatto in data 17/01/2015 e statuto redatto ai sensi della L. 266/91 e L.R. 38/94;
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;

- Relazione delle attività dell'Associazione;
- Copia del bilancio preventivo 2015, e relativo verbale di approvazione;
- Copia del libro soci;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. 266/1991 e L.R. 38/1994 e s.m.i.) per l'iscrizione alla sezione "Tutela e promozione del patrimonio storico e artistico" della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in particolare:

- scopo solidaristico dell'Associazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 266/1991, e degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 266/1991 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/94 s.m.i.;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 266/1991 e art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 266/1991 e dell'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94 s.m.i.;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n. 266/1991;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n. 266/1991;
- corrispondenza e coerenza delle voci di bilancio con le risorse economiche previste dall'art. 5 della L. n. 266/1991, con le attività statutarie e con quelle dichiarate nella relazione di attività;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- assicurazione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per i soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/1991 e dell'art 2 comma 5 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.n. 266/1991.

Ritenuto che l'esito dell'istruttoria risulta positivo;

Considerato inoltre che:

- la P.A. soggiace all'obbligo generale di non aggravare il procedimento ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i. in ossequio dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza del suooperato;
- la L. n. 241/90 e s.m.i. riconosce alla P.A. il potere di adottare, in via di autotutela, gli atti di ritiro dei suoi provvedimenti qualora sopravvengano motivi di legittimità oppure per motivi di rimeditata opportunità dei provvedimenti stessi;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 90 giorni stabilito dalla D.G.P. n. 645 – 23401/2011 del 05 luglio 2011;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Determina

1. per le motivazioni indicate in premessa, di iscrivere l'Associazione denominata "Mnemoteca di Candiolo"– C.F. 95624770012 - con sede legale nel Comune di Candiolo (TO) alla sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Sezione "Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico";
2. l'iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line della Città metropolitana di Torino e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/94 e s.m.i..

Torino, 16/12/2015

La Dirigente
Dott.ssa Carla GATTI